

REGOLAMENTO DEL PRESTITO OBBLIGAZIONARIO

“CASSA DI RISPARMIO DI CENTO SPA 01.04.2015 – 01.04.2021 2,00%”

Codice ISIN: IT0005094278

Articolo 1 – Importo e titoli

Il prestito obbligazionario ordinario “Cassa di Risparmio di Cento S.p.A. 01.04.2015 – 01.04.2021 2,00%”, emesso nell’ambito dell’attività di raccolta del risparmio per l’esercizio del credito, è di un importo massimo di Euro 10.000.000, ed è costituito da n. 10.000 obbligazioni del valore nominale di Euro 1.000 ciascuna.

I titoli sono al portatore ed immessi in sistema di gestione accentrata in regime di dematerializzazione, ai sensi dei D. Lgs 24.02.1998 n. 58 e 24.06.1998 n. 213 e relative disposizioni di attuazione. Il prestito è emesso in esenzione da prospetto informativo ai sensi dell’art. 34-ter comma 1 lettera d) del Regolamento Consob 11971/99 e successive modificazioni e integrazioni.

Articolo 2 – Prezzo di emissione e lotto minimo

Le obbligazioni sono emesse alla pari ad Euro 1.000 ciascuna. Le domande di sottoscrizione dovranno essere presentate per quantitativi non inferiori al lotto minimo pari a n. 100 obbligazioni.

Articolo 3 – Durata

La durata del prestito è fissata in 6 anni, a decorrere dal 01.04.2015; sarà integralmente rimborsato il 01.04.2021.

Articolo 4 – Godimento

Il prestito ha godimento dal 01.04.2015, ed è emesso in serie aperta fino al raggiungimento dell’importo massimo di Euro 10.000.000, salvo chiusura anticipata.

Il regolamento del prestito avverrà il 01.04.2015 senza pagamento del rateo interessi.

Articolo 5 – Interessi

Gli interessi sono calcolati sul valore nominale delle obbligazioni, sulla base della convenzione 30/360 unadjusted, al tasso fisso del 2,00% annuo nominale lordo. Gli interessi maturati sono posti in pagamento in via posticipata in data 1 aprile e 1 ottobre di ogni anno di durata del prestito.

Articolo 6 – Rimborso

Il rimborso verrà effettuato alla pari, in unica soluzione e senza alcuna deduzione per commissioni e spese, il 01.04.2021, al netto delle ritenute di legge ove previste.

Articolo 7 – Regime fiscale

Redditi di capitale: agli interessi, premi ed altri frutti delle obbligazioni è applicabile – nelle ipotesi e nei modi e termini previsti dal D. Lgs. 1° aprile 1996, n. 239, come modificato e integrato – l’imposta sostitutiva delle imposte sui redditi nella misura del 26%.

Tassazione delle plusvalenze: le plusvalenze, diverse da quelle conseguite nell’esercizio di impresa commerciale, realizzate mediante cessione a titolo oneroso ovvero rimborso delle obbligazioni (art. 81 del T.U.I.R. come modificato e integrato), sono soggette ad imposta sostitutiva delle imposte sui redditi con l’aliquota del 26%.

Saranno a carico dei possessori delle obbligazioni, ove previsto, eventuali ulteriori oneri fiscali derivanti da modifiche legislative.

Articolo 8 – Servizio del prestito

Il pagamento delle cedole e il rimborso delle obbligazioni avverrà con l’osservanza delle norme del D. Lgs. 24.06.1998, n. 213 e relativi regolamenti di attuazione.

Articolo 9 – Termini di prescrizione e di decadenza

I diritti dei possessori dei titoli si prescrivono, per quanto concerne gli interessi, decorsi 5 anni dalla data di scadenza della cedola e, per quanto concerne il capitale, decorsi 10 anni dalla data in cui l’obbligazione è divenuta rimborsabile.

Articolo 10 – Varie

Tutte le comunicazioni dell’emittente Cassa di Risparmio di Cento S.p.A. agli obbligazionisti verranno effettuate, ove non diversamente disposto dalla Legge, mediante avviso personale oppure avviso pubblicato su almeno un quotidiano a diffusione nazionale.

Le obbligazioni non sono coperte dalla garanzia del Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi. Il possesso dei titoli comporta la piena conoscenza ed accettazione di tutte le condizioni fissate nel presente Regolamento.

Per qualsiasi controversia sarà competente, in via esclusiva, il Foro di Ferrara.